

Obbligo di garantire l'equilibrio delle partite vincolate: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/04/2023

Il Comune ha l'obbligo di garantire un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione normativa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 92/2023/PRSP, depositata lo scorso 29 marzo.

L'operatività del vincolo anche in termini di cassa garantisce la copertura di tali interventi al momento della loro manifestazione monetaria.

La disciplina di riferimento è suggellata dall'armonizzazione contabile il cui principio applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *"gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo d'incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti"*. Il citato art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede, al comma 3, lettera d), che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti"*.

Analoga considerazione vale per i mandati di pagamento nel cui ambito deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Merita, in questa sede, anche il richiamo alla deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015 assunta dalla Sezione delle Autonomie nella parte in cui ha posto in evidenza come si debba avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione. Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

I giudici hanno raccomandato all'Ente di dotarsi di strumenti e procedure idonei alla rilevazione contabile delle movimentazioni della propria cassa vincolata, di cui deve avere adeguata e costante contezza ai fini della corretta gestione delle entrate vincolate.